

LO SPORTELLLO DEL CITTADINO

Acconto Iva, quando scade l'ultima stangata dell'anno

Quando decorre il termine ultimo per il pagamento dell'acconto IVA 2015?

Il 28 dicembre è il termine ultimo per il pagamento dell'acconto IVA 2015.

L'acconto versato va scomputato dall'importo dell'imposta da versare:

- per il mese di dicembre dell'anno in corso (per i mensili), scadente il 18 gennaio 2016;

- ovvero da quello per l'ultimo trimestre, da pagare entro il 16 marzo 2016.

La determinazione dell'acconto sulla base del "dato storico" consiste nel calcolare l'importo dovuto nella misura dell'88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell'anno precedente (2014).

La base di riferimento è quindi commisurata all'ammontare dell'IVA a debito risultante:

- dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2014, per i contribuenti mensili;

- dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2014, per i contribuenti trimestrali "speciali" (o "per natura") di cui all'art. 74 co. 4;

- dalla dichiarazione annuale relativa al 2014 (UNICO 2015), per i contribuenti trimestrali "per opzione" di cui all'art. 7 del D.P.R. 542/99.

Tenendo presente che nel caso in cui, tra il periodo d'imposta precedente e l'attuale, si sia verificato il passaggio di regime:

- da trimestrale a mensile, si deve considerare un terzo del versato per l'ultimo trimestre 2014 (acconto più versato in sede di dichiarazione);

- da mensile a trimestrale, si

deve necessariamente eseguire la somma inerente ai versamenti di ottobre, novembre e dicembre (acconto e saldo) 2014.

Per chi adotta il metodo storico, la determinazione dell'acconto IVA 2015 può avvenire moltiplicando l'88% all'eventuale importo dell'Iva a debito risultante dall'ultima liquidazione del 2014, individuabile:

- nel rigo VH12 della dichiarazione annuale Iva 2015, relativa al 2014, per i contribuenti che versano l'Iva con periodicità mensile;

- per quelli trimestrali che hanno avuto un saldo Iva 2014 a debito, nella somma dell'importo pagato come acconto Iva relativo al 2014 (rigo VH13) e quello pagato come saldo 2014 (rigo VL38), al netto degli interessi passivi dell'1% pagati per quest'ultimo (rigo VL36);

- per quelli trimestrali che hanno chiuso il 2014 con saldo Iva a credito, dalla differenza tra l'acconto 2014 versato (rigo VH13) e il credito Iva annuale 2014 (rigo VL33).

Chi sceglierà invece di adottare il metodo previsionale, determinerà l'acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del 2015.

Se si prevede di dover liquidare per il mese di dicembre del 2014 (contribuenti mensili), o per il quarto trimestre 2015 (contribuenti trimestrali "speciali"), o per la dichiarazione del 2015 (contribuenti trimestrali "per opzione"), un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato nel 2014, l'acconto dell'88% è calcolato su tale minore im-

porto.

L'altro metodo a disposizione è quello analitico. L'acconto, nella misura del 100%, emerge da una liquidazione periodica aggiuntiva, ottenuta sommando algebricamente i seguenti elementi:

- (con segno positivo) l'IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA per il periodo tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti trimestrali);

- (con segno positivo) l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre ed il 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;

- (con segno negativo) l'IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2015 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre (contribuenti trimestrali);

- (con segno negativo) l'IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);

- (con segno negativo) l'eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre).

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO

Meno ore ma più produttive

Lavorare meno ora porta a essere più produttivi?

Una notizia interessante rimbalza da qualche giorno nei media: la Svezia ha deciso di portare la giornata lavorativa da 8 a 6 ore negli uffici pubblici. In alcune aziende questa strategia era stata presa per far lavorare tutti i dipendenti in un momento di scarsa produzione, ma alla Toyota di Göteborg, ben 13 anni fa, la sperimentazione era partita proprio per cercare di dare più tempo libero ai lavoratori senza penalizzare gli obiettivi aziendali. Il pensiero corre ai criteri dell'azienda snella (lean organization) e al Kaizen. L'esperimento è riuscito ed oggi si discute di questa grande rivoluzione in tutto il mondo, dove più di qualche azienda ha già iniziato a essere "meno fiscale" con gli orari. Potrebbe essere la chiave per la felicità anche dei lavoratori italiani? Si tratta non solo di decisioni aziendali, ma anche di abitudini dei dipendenti. Chi è passato alle 6 ore lavorative ha rinunciato a lunghe pause, all'uso dei social e web durante il lavoro, in poche parole si sono resi più efficienti. Lavorare meno ore ed essere più felici e produttivi potrebbe essere un nuovo mantra della società liquida globalizzata.

Damiano Frasson
Formatore e Consulente
di GRUEMP

DIVORZIO / 1

Il 40% del Tfr deve andare all'ex coniuge

La ex moglie ha sempre diritto ad una quota del Tfr?

Al momento della liquidazione del Tfr, il marito divorziato deve corrispondere alla moglie una quota di quanto ricevuto dall'azienda. Stessa sorte anche per le anticipazioni chieste dal marito in costanza del rapporto di lavoro, a meno che quest'ultimo non dimostri di averle ricevute "prima dell'instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione". Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza del 26 novembre 2015 n. 24184.

L'articolo 12 bis della legge 898/1970, infatti, al primo comma, prevede che: "Il coniuge (...) ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza". Ed il secondo comma precisa che: "Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".

Anna Maria Ghigna
avvocato

DIVORZIO / 2

Uno schiaffo non determina la "colpa"

Lo schiaffo dato alla moglie può determinare l'addebito al marito della separazione?

Non si può dare luogo ad alcun addebito della separazione dal marito per lo schiaffo dato alla moglie, a meno che non ci sia la prova che il suo comportamento, certamente riprovevole, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza.

Questo ha sancito la sesta sezione civile della Cassazione. Secondo gli Ermellini, non possono neppure trovare accoglienza le lamentele di una ex moglie sulla mancata ammissione, da parte del giudice di merito, di prove che avrebbero indicato il comportamento del marito, "variamente ripetuto, offensivo e riprovevole nei suoi confronti". La stessa ricorrente, secondo la Corte, non aveva riportato nel giudizio, né il contenuto dei capi di prova, né aveva allegato al ricorso l'atto processuale nel cui ambito i capi di prova erano stati dedotti, facendo genericamente riferimento ad "ulteriori circostanze e documentazione" che evidentemente la Cassazione non può prendere in considerazione. Per cui, secondo la Corte, nessun addebito può avere luogo nei confronti del marito.

Anna Maria Ghigna
avvocato